MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Art. 6

Rifiuti ammessi in discarica

All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

Versione in vigore dal 31 dicembre 2008, non più in vigore dal 1 marzo 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-straordinarie-in-materia-di-risorse-idriche-e-di-protezione/art-6-rifiuti-ammessi-in-discarica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it